

Riflessioni teologico-pastorali per il Corso Ta026 di CESARE GIRAUDO SJ: *La teologia della Confessione alla luce delle liturgie d'Oriente e d'Occidente* (Pontificio Istituto Orientale 2015-16).

EGIDIO MIRAGOLI

## Il sigillo sacramentale

in ID.[ed.],

*Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canonistiche e pastorali*,  
Ancora, Milano 1999, pp. 143-154

Il **sigillo sacramentale** è una particolarissima forma di **segreto** – senza dubbio **la più alta e assoluta** – che tocca ogni sacerdote confessore il quale non potrà mai, **per nessun motivo e in alcun modo**, tradire il penitente rivelando anche solo parzialmente il contenuto della confessione, così che si possa stabilire una relazione tra il peccato e chi l'ha commesso.

Per capire la forza di tale obbligazione, può essere utile citare quanto Martino Alfonso Vivaldo, verso la fine del 1500, scriveva in un manuale destinato prevalentemente ai sacerdoti:

«Se la salvezza o la liberazione del mondo intero dovesse dipendere dalla rivelazione di un solo peccato, **non lo si deve rivelare**, anche se il mondo intero dovesse perire o essere distrutto; e persino nel caso in cui ciò dovesse servire per la liberazione di tutte le anime che sono nell'inferno dall'inizio del mondo, **non lo si deve rivelare**; inoltre [...] se il confessore sapesse che tutti gli altri sei sacramenti per un certo tempo andassero smarriti, a motivo del "segreto", egli è **tenuto a celare il peccato** e a conservare inviolato il sacramento della penitenza» (*Candelabrum Aureum*, Brescia 1593, p. 163).

Con un linguaggio ridondante, tipico dell'epoca, ma comunque molto espressivo, in questo testo si vuole affermare che **non v'è ragione alcuna che possa giustificare la violabilità di tale segreto**: né il bene comune (sociale o spirituale), né il bene personale, del penitente o del confessore.

Ben si comprende, allora, come tale obbligo di conservare il segreto venga detto, per analogia, **sigillo**. Infatti come **ciò che è chiuso da sigillo non deve essere visto e conosciuto da altri** (si pensi al sigillo usato per la chiusura di lettere e bolle) così ciò che viene rivelato al ministro nell'atto della confessione, deve rimanere sconosciuto a chiunque, anche a costo della vita.

### *Nuovi interrogativi circa il segreto in genere*

Prima di addentrarci nella considerazione del nostro tema, è opportuno allargare **l'orizzonte al tema del segreto in genere, o all'impegno morale di conservarlo**, dato che **in questi ultimi anni sembra alquanto in crisi**. Bastino questi pochi cenni: **a)** il termine segreto ha assunto una connotazione negativa; **b)** l'impegno morale di conservare il segreto non è più sentito come vincolante, così che la sua violazione viene da pensare sia norma, piuttosto che l'eccezione, come nel caso del segreto professionale o segreto d'ufficio. Ciò potrebbe essere facilmente messo in relazione con la scarsa attenzione che ha caratterizzato ultimamente la teologia morale nei confronti di questo capitolo del *segreto*, con riflessi anche sull'insegnamento della deontologia. Va aggiunto che a questo tipo di considerazioni non sfugge neppure l'ambito ecclesiale: si pensi per esempio al segreto di Curia o al più importante segreto pontificio. Questo a livello di prassi.

Su un piano teorico, di riflessione, sorgono oggi nuovi e opposti interrogativi. Mentre, da una parte ci si domanda come tutelare adeguatamente la *privacy*, dall'altra «si va imponendo l'inquietante quesito fin dove ciò che appartiene dalla sfera del personale deve essere totalmente e rigidamente escluso alla sfera del sociale, dal momento che pubblico e privato, individuale e comunitario sono ter-

mini interagenti in base al principio di bene comune e di solidarietà» (L. Padovese), e più concretamente ci si chiede quale possa essere l'ambito di legittimità di certi segreti, considerando «quanto all'insegna della sicurezza nazionale, del segreto militare, del segreto bancario si viene consumando in contrasto con i sacrosanti diritti della persona e dei popoli» (Mattai).

Potrebbero sembrare problemi poco pertinenti con il sigillo sacramentale, ma non è così. Partendo da considerazioni analoghe, su un quotidiano nazionale, si accennava al sigillo sacramentale, ritenuto dall'autore, a volte, *copertura mafiosa*. Anche alla luce di queste considerazioni approfondiamo il nostro tema.

### ***Cenni storici sul segreto della confessione***

Accenni all'opportunità di conservare il segreto circa quanto udito in confessione, sono già presenti nei testi patristici.

**Afraate** (270?-345?), primo padre della Chiesa siriana, ammoniva così i sacerdoti: «Esortate chi si vergognasse di svelare la sua infermità (i peccati) a non nasconderla a voi; quando poi ve l'avrà manifestata, non vogliate manifestarla ad altri» (*Dimostrazioni*, 7, 3) e sant'**Asterio di Amasea** (378/395-400/431) assicura che al padre (il sacerdote) sta più a cuore l'onore e la buona fama dei figli (i penitenti) che a loro stessi (*Omelia XIII*). Il più noto sant'**Agostino** (354-430), nel *Discorso* 82 afferma: «dobbiamo rimproverare in segreto e in segreto biasimare, per evitare che volendo rimproverare in pubblico, sveliamo la persona» (8, 11).

Non si potrà forse dire, alla luce di quanto riportato, che questi testi siano testimonianze circa il segreto della confessione, ma senza dubbio rivelano come il problema fosse tenuto in considerazione. In particolare traspare come del duplice fine della norma sul segreto della confessione, il *bonum sacramenti* e il *bonum paenitentis*, venga posto in rilievo il bene del penitente, vale a dire la necessità di tutelare la buona fama del cristiano.

Sarà tuttavia il **concilio Lateranense IV** (anno 1125) a promulgare la prima legge universale in materia, stabilendo pene severissime per la sua violazione. Dice infatti:

«Si guardi inoltre [il confessore] assolutamente dal tradire sotto alcun rispetto il peccatore, con parole, segni o qualunque altro modo: ma se abbia necessità di più sapiente consiglio, lo ricerchi con cautela, senza alludere minimamente alla persona, poiché, chi osasse svelare un peccato dichiaratogli nel giudizio penitenziale, si stabilisce che deve essere non soltanto sospeso dal ministero sacerdotale, ma anche costretto a **perpetua penitenza in un angusto monastero**».

### ***Antica e "nuova" legislazione a confronto***

Del sigillo sacramentale il Codice vigente parla ai canoni 983 e 1388, riprendendo rispettivamente, con alcune varianti, i canoni 889 e 2369 del Codice piano-benedettino. Il contenuto riassume una dottrina antica, da tempo consolidata nella Chiesa e che, fino a qualche decennio fa, ha attirato l'attenzione di canonisti e moralisti: basti pensare, per citare due esempi, ad autori quali Alfonso de' Liguori e padre F. M. Cappello.

Sarebbe impensabile, pertanto, addentrarci a illustrare il tema, prescindendo da tutta questa lunga e interessante tradizione. Del resto, il par. 2 del can. 6 del Codice rinnovato recita che «i canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica». È il principio della continuità della tradizione canonica che permette di valorizzare un patrimonio immenso fatto di sapienza e di saggezza pastorale.

Può risultare utile, quindi, anche da un punto di vista didattico, partire da un confronto tra "vecchia" e "nuova" legislazione, ponendo in evidenza continuità e innovazione di contenuto. Ecco i testi:

«Il sigillo sacramentale è inviolabile: pertanto, il confessore si guardi con ogni cura dal tradire il penitente con parole, con segni o in qualsiasi modo e per qualunque motivo» (CIC 1917 can. 889 § 1).

«All'obbligo di osservare il sigillo sacramentale (*sacramentale sigillum*) sono tenuti anche l'interprete e tutti gli altri ai quali in qualsiasi modo sia giunta notizia della confessione» (§ 2).

«Il sigillo sacramentale è inviolabile: pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa» (Codice vigente can. 983 § 1).

«All'obbligo di osservare il segreto (*secretum*) sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati della confessione» (§ 2).

La prima parte del canone costituisce dunque l'affermazione di principio del **divieto assoluto che la Chiesa impone al confessore di tradire il penitente** manifestando ad altri, con parole, segni o in altro modo quanto egli ha rivelato nell'atto della confessione. Dal confronto tra i due testi si può notare come **le affermazioni rimangono sostanzialmente identiche**, se si fa eccezione per alcune varianti linguistiche che non hanno incidenza sul senso della legge.

Questo **obbligo è gravissimo** e viene tradizionalmente legato a una duplice ragione: *ex motivo iustitiae* e, soprattutto, *ex motivo religionis*.

Pertanto **il confessore che venisse meno a tale dovere peccherebbe d'ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso**. Si intuisce facilmente, infatti, come ciò che il confessore viene a conoscere nell'atto sacramentale dipende unicamente dalla fiducia che il fedele ripone in lui, in quanto ministro di Dio. **Il rivelarlo ad altri costituirebbe "tradimento" del penitente e lesione illegittima della sua buona fama**. A questo si potrebbe oggi aggiungere un ulteriore aspetto che il nuovo Codice ha esplicitato nel can. 220, cioè il diritto di ogni persona alla propria intimità: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode o violare il diritto di ogni persona alla propria intimità», tanto più che qui si tratta di intimità nel rapporto con Dio!

Per quanto riguarda invece il versante del sacramento (il *bonum sacramenti*, o il *motivum religionis*) due sono le considerazioni che possiamo fare. La prima è quella tradizionale: **la violazione del segreto (o anche la sola possibilità che ciò possa essere ammesso) renderebbe odioso il sacramento della penitenza agli occhi dei fedeli**. In particolare, considerato che la confessione individuale e segreta costituisce l'unico modo ordinario con cui il fedele è riconciliato con Dio e con la Chiesa (cf can. 960), è necessario garantire in modo assoluto al fedele questa possibilità, rimuovendo ogni ostacolo (quale sarebbe, per esempio, ammettere clausole o possibilità, sia pure estreme, di violabilità di questo segreto) nel suo cammino verso la salvezza eterna. Diversamente sarebbe compromessa la *salus animarum*.

Ma vi è anche un'altra considerazione, più profonda, che possiamo fare, sempre nella linea del "rispetto" dovuto al sacramento e quindi sul senso della "mancanza di rispetto" verso di esso, nel caso di violazione del segreto. Nell'ascoltare l'accusa e nel prestare il perdono divino, il sacerdote confessore agisce *in persona Christi*: «il suo ministero è quello stesso di Cristo» (*Ordo paenitentiae*, n. 10). In quest'ottica, il confessore che svelasse i peccati del penitente, verrebbe meno a un impegno di fedeltà con Dio e con Cristo. La violazione del segreto di confessione è rottura di un rapporto di fiducia con Cristo; viene cioè violato un patto di fedeltà: quello che esiste tra Gesù Cristo e il suo ministro. Inoltre viene snaturato il senso dell'accusa, che è unicamente orientata al pentimento e alla richiesta di assoluzione, e non alla diffusione dei suoi contenuti.

In tal senso, la violazione del segreto di confessione non solo è qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa di più, in quanto **snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa**. Per questo essa **colpisce il cuore del sacramento della penitenza**.

## ***Soggetto e materia del sigillo sacramentale***

**La legge sul sigillo sacramentale nel nuovo Codice tocca unicamente il confessore.** Infatti solo in rapporto a lui si usa questo termine specifico. Ciò costituisce – come si potrà notare dal confronto col Codice del 1917 – una significativa novità. Tutte le altre persone che per qualsiasi ragione venissero a conoscenza del contenuto di una confessione, come per esempio l'interprete o altri che eventualmente ascoltassero, sono vincolati, invece, dal segreto. È questa distinzione di responsabilità, espressa da termini diversi, determina, come vedremo, anche una diversità di pena, in caso di violazione.

**L'obbligo del sigillo sacramentale, di conseguenza, sorge unicamente dalla sola confessione sacramentale, fatta cioè con il desiderio di ottenere l'assoluzione, anche se questa venisse negata o differita.** Si richiede, ed è sufficiente, che il fedele si sia accusato.

A questo punto il confessore sarà **tenuto al sigillo che il sacramento comporta, verso chiunque, compreso il penitente.** Abbiamo detto «compreso il penitente»: vale a dire, che anche nei confronti del penitente il confessore contrae un vincolo di particolare riserbo. Pertanto, anche per poter parlare con il penitente dei peccati confessati occorrerà il suo permesso, a meno che ciò non avvenga immediatamente dopo una confessione – nel qual caso questo sarebbe da considerarsi come la continuazione morale della confessione –, oppure il penitente stesso in successivi incontri (per esempio di direzione spirituale) ritorni su qualche considerazione relativa alla confessione precedente – il che costituirebbe di fatto autorizzazione a parlarne –. **Neppure la morte del penitente potrà sciogliere il confessore da questo vincolo.**

Al contrario concordano gli autori nel ritenere che non vi è confessione né, quindi, violazione di sigillo sacramentale qualora vi fosse solo **simulazione di confessione**, magari con l'animo di deridere o ingannare o per qualsiasi altro motivo.

Per ciò che concerne la materia del sigillo sacramentale, senza entrare nel merito delle distinzioni che in rapporto a essa la dottrina ha precisato, **il confessore non potrà rivelare, di un determinato penitente:**

1. **i peccati** (mortali e veniali);
2. **le eventuali spiegazioni complementari** (circostanze di luogo e di tempo, il fine, i complici...);
3. **la penitenza imposta**, se permette di far sospettare di un peccato;
4. **la negata o differita assoluzione.**

È superfluo dire che **la prudenza, in tale materia, non è mai troppa!**

## ***La violazione del sigillo e le sue sanzioni***

Come già per la prima parte, facciamo le nostre considerazioni sulla base di un confronto tra la legislazione del Codice precedente e quella attuale:

«La scomunica, specialissimo modo riservata alla Santa Sede colpisce il confessore che avrà osato violare direttamente il sigillo sacramentale; chi invece [lo violerà] solo indirettamente, va incontro alle pene di cui al canone 2368 par 1 » (CIC 1917 can. 2369 § 1).

«Chiunque avrà violato temerariamente il prescritto del can. 889 § 2, venga raggiunto in proporzione alla gravità del reato da una pena salutare, che potrà essere anche la scomunica» (§ 2).

«Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto» (Codice vigente can. 1388 § 1).

«L'interprete e le altre persone di cui al can. 983 § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica» (§ 2).

I due paragrafi del Codice vigente, si riferiscono – e stabiliscono le sanzioni rispettive – al confessore che violasse il sigillo e “agli altri” che, conoscendo per un qualunque motivo il contenuto della confessione, violassero il segreto.

Per il confessore vengono configurate due ipotesi diverse.

**1. Il caso della violazione diretta: si verifica qualora venga rivelato il peccato e chi l'ha commesso, oppure questa relazione possa essere facilmente stabilita.** Qualche esempio può essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse: «Tizio ha rubato al supermercato»; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: «il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso...»; oppure: «al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l'assoluzione», viola direttamente il sigillo sacramentale. In questi e in casi analoghi, il confessore oltre a commettere un peccato gravissimo è ipso facto scomunicato, vale a dire, incorre nella scomunica immediatamente, senza bisogno dell'intervento esterno dell'autorità (scomunica *latae sententiae*). Da quel momento a lui si applica quanto è illustrato nel cari. 1331 § 1: in particolare, non potrà celebrare e ricevere i sacramenti. Dovrà prima farsi togliere la scomunica, che, nel caso, è riservata alla Sede Apostolica, e pertanto da quel momento non troverà sacerdote alcuno che possa autonomamente rimmettergli quella pena e dargli l'assoluzione del peccato. La scomunica pertanto potrà essere rimessa tramite la domanda che il confessore (a cui chi ha violato il sigillo si affida) inoltrerà – senza fare il nome del reo – alla Penitenzieria Apostolica.

**2. Il caso della violazione indiretta: si ha quando per leggerezza o imprudenza, senza manifestare il nome del peccatore, si crea il pericolo o si pongono le premesse cosicché altri possano sapere o sospettare qualcosa che cade sotto il sigillo sacramentale.** In questo caso, il cari. 1388, non prevede una pena specifica, ma solo che l'interessato venga punito «proporzionalmente alla gravità del delitto». Si dice venga punito, quindi, nel caso specifico, non si viene colpiti automaticamente dalla scomunica (pena *latae sententiae*). Occorre, dunque l'intervento esterno dell'autorità (il giudice o l'Ordinario), intervento che sarà provocato – bisogna supporre – dalla denuncia del penitente che si sente “tradito” o danneggiato. Siamo dunque in presenza di una pena *ferendae sententiae*, non determinata in maniera generale dal Codice, ma obbligatoria.

### ***La violazione del segreto e le sue sanzioni***

Tutti coloro che non sono il confessore e che in qualunque modo propagassero il contenuto di una confessione altrui, benché non interessati dalla norma riguardante il sigillo sacramentale sono tenuti al segreto (can. 1388 § 2). Nel caso della violazione di questo segreto naturale, anch'essi sono passibili di pena, “giusta”, aggiunge il canone, vale a dire “proporzionata”, non esclusa la scomunica. Anche in questo caso, naturalmente, si tratta come sopra di pena che deve essere inflitta (*ferendae sententiae*) e, pertanto, occorre il presupposto di una denuncia all'autorità ecclesiastica, che diversamente non potrebbe sapere del “danno” arrecato al penitente e del mancato rispetto verso il sacramento. Resta comunque il fatto che, anche nel caso di non intervento punitivo dell'autorità per mancanza di denuncia, chi ha violato tale segreto è tenuto a confessare il peccato commesso.

**Una particolare severità la Chiesa adotta nei confronti di chi viola il segreto relativo alla confessione, registrando per mezzo di strumenti tecnici oppure divulgando per mezzo di strumenti di comunicazione sociale, ciò che viene detto dal confessore e dal penitente.** In questo caso,

l'interessato incorre nella pena specifica della scomunica *latae sententiae*. È questa una **normativa molto recente** nella vita della Chiesa.

Il primo intervento dell'autorità ecclesiale in merito avvenne il 23 marzo 1973, quando si diffuse la notizia dell'imminente pubblicazione di un libro scandalistico che raccoglieva le trascrizioni di alcune confessioni sacramentali – vere o simulate – registrate subdolamente. Con una Dichiarazione della Sacra **Congregazione per la Dottrina della Fede**, veniva inflitta la pena della scomunica *latae sententiae* agli autori ed editori del testo e a chiunque avesse formalmente cooperato all'iniziativa. Si trattava comunque di un singolo intervento in rapporto a una situazione specifica.

La stessa Congregazione, nel settembre 1988, ha emanato un apposito Decreto che estende, per il futuro, tale sanzione a tutti gli eventuali casi analoghi. Lo scopo del Decreto è quello «di tutelare la santità del sacramento della penitenza e [...] difendere i diritti dei ministri e dei fedeli cristiani».

### ***Conclusioni: delicatezza reciproca nel riserbo***

Al di là della normativa, a volte complessa, circa il sigillo sacramentale che abbiamo considerato, traspare il profondo rispetto con il quale la Chiesa circonda, oltre che il sacramento, anche il penitente, nel momento in cui, nella confessione, vive un rapporto di profonda intimità con Dio.

«Il penitente si deve sapere protetto contro l'indiscrezione, contro ogni specie di abuso. Per essere assolto da Dio si confessa a Dio, e Dio ha inserito l'uomo della Chiesa per rendere la confessione più umana, più vera, più conforme a Cristo. Il confessore rappresenta in concreto Dio e la Chiesa a favore del penitente. Perciò non può essere cagione di una rottura dell'intimità [...]. Ciò che il sacerdote sa della confessione diventa materia non di discorsi, ma di preghiera».

È quanto leggiamo anche nella *Vita di Ambrogio* (39, 1) di cui Paolino dice:

«Dei delitti in causa che egli apprendeva in confessione, a nessun altro parlava se non al Signore soltanto, presso il quale intercedeva, lasciando buon esempio ai vescovi venturi, affinché fossero in maggior misura intercessori presso Dio che accusatori presso gli uomini».

Ma se è vero che la totale riservatezza è a beneficio del penitente, giova altresì ricordare che tale dovere morale incombe pure su di lui. Pertanto, anche se formalmente egli può rivelare ad altri il contenuto della sua confessione, tuttavia dovrà essere molto prudente nel valutarne l'opportunità. Così ha ribadito Giovanni Paolo II nell'Allocuzione ai penitenzieri, già citata:

«È evidente che, almeno per un patto implicito nelle cose, per un dovere di equità, e, vorrei dire, per un senso di nobiltà verso il sacerdote confessore, **egli [il penitente] deve a sua volta rispettare il silenzio su ciò che il confessore, confidando nella sua discrezione, gli manifesta all'interno della confessione sacramentale.** [...] Considerino i fedeli che si accostano al sacramento della penitenza, che, chiamando in causa **il sacerdote confessore**, attaccano **un uomo senza difesa: la divina istituzione e la legge della Chiesa lo obbligano infatti al totale silenzio usque ad sanguinis effusionem**».

Fino all'effusione del sangue: a tale eroismo chiama e impegna il sacramento della confessione e, paradossalmente, la dignità del peccatore.